



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n.160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il medesimo articolo 1, comma 123, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del medesimo Fondo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2021, n. 246, che, in attuazione del citato comma 123 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disciplinato le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del predetto decreto 30 luglio 2021 che prevede che con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico sono definiti i termini di presentazione delle domande di agevolazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2 del predetto decreto 30 luglio 2021 che prevede che nella gestione dell'intervento agevolativo il Ministero può avvalersi, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società “in house”;

Vista la Convenzione del 2 marzo 2022 tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia con cui sono stati regolati i reciproci rapporti in merito all'attuazione e alla gestione dell'intervento agevolativo istituito dal citato art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n.160, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021;

Visti, in particolare, l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 7, comma 1, del decreto del 30 luglio 2021 che prevedono che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e



integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'articolo 17 di detto regolamento (UE) n. 702/2014, recante la disciplina degli "aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del predetto regolamento n. 115/2017, che prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc;

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante semplificazioni in materia di DURC;

DECRETA:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Ministero*": Ministero dello sviluppo economico;

b) "*decreto*": decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2021, n. 246, recante la disciplina del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole;

c) "*Invitalia*": l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con sede in Roma;

d) "*imprese agricole*": imprese agricole così come individuate dall'articolo 5 del *decreto*;

e) "*DSAN*": dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e



integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

f) “*PEC*”: posta elettronica certificata;

g) “*produzione agricola primaria*”: produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

h) “*trasformazione di prodotti agricoli*”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

i) “*commercializzazione di prodotti agricoli*”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

j) “*prodotti agricoli*”: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

k) “*legge n. 232/2016*”: la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, e successive modificazioni e integrazioni;

l) “*DURC*”: il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

m) “*Regolamento ABER*”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

n) “*Registro SIAN*”: la sezione applicativa del Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;



o) “*visura aiuti illegali*”: l'estrazione di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del *decreto*, le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di concessione e delle richieste di erogazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del *decreto*, vengono altresì specificate le modalità di trasmissione delle richieste di erogazione e indicata la documentazione da allegare relativa alle spese sostenute.

Art. 3

(Requisiti delle imprese, spese ammissibili e intensità dell'aiuto)

1. Possono presentare domanda di contributo le *imprese agricole*, che intendano realizzare investimenti inerenti - esclusivamente – ad una, o entrambe, le seguenti attività:

- a) *trasformazione di prodotti agricoli*;
- b) *commercializzazione di prodotti agricoli*.

2. Non possono presentare domanda di contributo le *imprese agricole* che intendano realizzare investimenti inerenti alla *produzione agricola primaria*.

3. Le *imprese agricole*, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo devono:

- a) risultare iscritte presso INPS o INAIL;
- b) presentare una posizione contributiva regolare;
- c) risultare in regola con gli adempimenti fiscali;
- d) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.

4. Le *imprese agricole* non ancora attive nei settori della *trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli* che intendano realizzare gli investimenti di cui al comma 1, devono attivare il codice ATECO corrispondente all'attività di trasformazione e commercializzazione dei *prodotti agricoli* entro la data di presentazione della richiesta di erogazione di cui al successivo articolo 6. In tal caso, l'*impresa agricola* allega alla richiesta di erogazione la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese per l'attivazione del predetto codice ATECO.

5. Ai sensi dell'articolo 6 del *decreto*, i contributi sono concessi nella misura del:



- a) 40 (quaranta) per cento delle spese relative all'acquisto dei beni strumentali 4.0, materiali o immateriali, ammortizzabili di cui agli allegati A o B della *legge n. 232/2016*;
 - b) 30 (trenta) per cento delle spese relative all'acquisto di beni strumentali ammortizzabili diversi dai beni sub a);
6. Non è ammessa a contributo alcuna spesa diversa da quelle indicate al comma 5 in particolare, non sono ammesse a contributo le spese:
- a) connesse alla costruzione, all'acquisto o alla locazione di fabbricati o di terreni;
 - b) per servizi e consulenze di qualsiasi genere;
 - c) per imposte e tasse, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del *decreto*;
 - d) relative a oneri accessori, legali e amministrativi di qualsiasi genere.
7. Restano comunque ferme le ulteriori limitazioni previste dall'articolo 17 del *regolamento ABER*.
8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *b*) del *decreto*, per relazioni tra il fornitore dei beni e l'acquirente si intendono:
- a) in caso di imprese costituite in forma di società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le partecipazioni societarie, l'affitto di azienda o di un ramo di azienda, le fattispecie di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 - b) in caso di imprese individuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado, nonché l'affitto di azienda o di un ramo di azienda.
9. Le relazioni sussistono anche nel caso in cui nella compagine e/o nell'organo amministrativo del fornitore siano presenti soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro parenti o affini fino al terzo grado.
10. L'*impresa agricola* può presentare nella medesima domanda di contributo spese relative all'acquisto di entrambe le categorie di beni di cui alle lettere a) e b) del comma 5. L'intensità dell'agevolazione è determinata di conseguenza.

Art. 4

(Termini e modalità di presentazione delle domande di concessione)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi previsti dal *decreto*, le *imprese agricole* presentano le domande di concessione – esclusivamente e a pena di improcedibilità – tramite *PEC*, inviando il modulo di domanda di concessione allegato al presente provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti, al seguente indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it, a partire dal 23 maggio 2022 ed entro il 23 giugno 2022.



2. Il modulo di domanda di concessione è redatto in forma di *DSAN*, con riferimento ai presupposti e ai requisiti previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento ai fini della concessione, secondo lo schema di cui all'allegato 1 reperibile sul sito del *Ministero* (www.mise.gov.it) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. La domanda è firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell'*impresa agricola*.

4. Ciascuna *impresa agricola* può presentare un'unica domanda di concessione del contributo. La presentazione di una ulteriore domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 9 del *decreto* ed entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande prevista dal comma 1, implica la rinuncia alla precedente domanda.

Art. 5

(Valutazione delle domande di concessione)

1. Le domande di concessione del contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Per la concessione del contributo sono verificati:

- a) il rispetto dei requisiti dell'*impresa agricola* di cui all'articolo 5 del *decreto*;
- b) la regolarità contributiva, come risultante dal *DURC*;
- c) l'insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) del *decreto*;
- d) l'insussistenza di condanne a carico dei legali rappresentanti o amministratori dell'*impresa agricola* di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b) del *decreto*;
- e) la mancata inclusione dell'*impresa agricola* nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, come risultante dalla *visura aiuti illegali*;
- f) il rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto nell'articolo 11 del *decreto* e nella normativa unionale in esso richiamata;
- g) tutti gli elementi, la cui verifica sia resa necessaria ai sensi del *decreto* e della normativa di carattere generale.

3. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate le *imprese agricole* ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.



Art. 6

(Termini e modalità di presentazione della richiesta di erogazione)

1. Le richieste di erogazione sono trasmesse ad *Invitalia* – esclusivamente e a pena di improcedibilità – tramite *PEC*, inviando il modulo di richiesta di erogazione allegato al presente provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti, al seguente indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it, a seguito dell'integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023.

2. Il modulo di richiesta di erogazione è redatto in forma di *DSAN*, secondo lo schema di cui all'allegato 2 reperibile sul sito del *Ministero* (www.mise.gov.it).

3. Nella richiesta di erogazione l'impresa indica il conto corrente (codice IBAN), su cui -in caso di esito positivo della valutazione di cui all'articolo 7 del presente provvedimento -erogare il contributo.

4. Alla richiesta di erogazione sono allegati, a pena di revoca del contributo:

- a) copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di agevolazione, individuati nella domanda di concessione;
- b) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (RIBA) e copia del relativo estratto conto. La seguente dicitura “*Spesa di € sostenuta, ai fini della erogazione del contributo a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021*”, deve essere riportata dalle *imprese agricole* nelle causali dei pagamenti, indicando il riferimento al corrispondente titolo di spesa, ovvero dai fornitori dei beni nelle fatture. L'*impresa agricola* è tenuta ad effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa;
- c) dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati di cui all'allegato n. 3, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti; le dichiarazioni liberatorie devono attestare:
 - 1. l'integrale pagamento del prezzo di acquisto;
 - 2. che i beni oggetto della richiesta di erogazione sono nuovi di fabbrica.
- d) dichiarazione, redatta in forma di *DSAN* del legale rappresentante dell'*impresa agricola*, secondo lo schema di cui all'allegato 4, attestante l'assenza di relazioni con il fornitore;
- e) verbale di consegna o di installazione del bene presso l'unità produttiva indicata nella domanda di concessione;
- f) relazione finale, redatta in forma di *DSAN* del legale rappresentante dell'*impresa agricola*, secondo lo schema di cui all'allegato 5, contenente la descrizione dettagliata delle spese



complessivamente sostenute e attestante la piena conformità delle stesse a quanto dichiarato nella richiesta di concessione. In caso di non conformità delle spese a quanto dichiarato in sede di concessione, la relazione finale deve contenere la dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate; le variazioni devono avere ad oggetto spese ammissibili ai sensi del *decreto*;

- g) copia del registro dei beni ammortizzabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o documentazione equipollente (libro inventari, libro giornale ovvero registro IVA acquisti), dai quali si evinca l'annotazione dei beni acquistati;
- h) l'eventuale comunicazione al Registro delle imprese di cui all'articolo 3, comma 4, del presente provvedimento.

5. La richiesta di erogazione è firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell'*impresa agricola*.

Art. 7

(Valutazione delle richieste di erogazione)

1. Le richieste di erogazione del contributo sono valutate da *Invitalia*, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. *Invitalia* verifica la completezza e la correttezza delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, nonché la conformità delle spese rispetto a quanto indicato nella domanda di concessione e la loro ammissibilità secondo i parametri di cui all'articolo 7 del *decreto* e dell'articolo 2 del presente provvedimento.

3. Nel caso in cui le spese indicate nella richiesta di erogazione ritenute ammissibili siano di importo inferiore rispetto a quelle indicate nella domanda di concessione, il contributo è erogato in diminuzione rispetto all'importo concesso, nella misura di cui all'articolo 3, comma 5, del presente provvedimento.

4. Nel caso in cui l'*impresa agricola* indichi nella richiesta di erogazione spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nella domanda di concessione, ferma la puntuale descrizione delle stesse nella relazione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera f), l'importo massimo erogabile, ove dette spese siano ritenute ammissibili, non è superiore all'importo del contributo concesso.

5. Ai fini dell'erogazione del contributo, *Invitalia* provvede alla verifica:

- a) del rispetto dei requisiti dell'*impresa agricola* di cui all'articolo 5 del decreto;
- b) della regolarità contributiva, come risultante dal *DURC*;
- c) dell'insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) del decreto;
- d) dell'insussistenza di condanne a carico dei legali rappresentanti o amministratori dell'*impresa agricola* di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b) del decreto;



- e) dell'inclusione o meno dell'*impresa agricola* nell'elenco dei soggetti tenuto alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, come risultante dalla *visura aiuti illegali*;
- f) dell'eventuale inadempimento da parte dell'*impresa agricola* all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- g) di tutto quanto sia reso necessario ai sensi del *decreto* e della normativa di carattere generale.

6. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta di erogazione o dei relativi allegati, *Invitalia* procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti. L'*impresa agricola* è tenuta a fornire, esclusivamente tramite *PEC*, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro trenta giorni dalla richiesta di *Invitalia*, inviandole all'indirizzo di cui all'articolo 6, comma 1.

7. La trasmissione delle richieste di integrazioni documentali o chiarimenti sospende il termine per la conclusione del procedimento di erogazione di cui all'articolo 10, comma 2, del *decreto*, che riprende il proprio decorso dalla data di ricezione delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti da *Invitalia*.

8. In caso di mancato riscontro alle richieste di cui al comma precedente il *Ministero*, ove ne ricorrano i presupposti, procede alla revoca del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 13 del *decreto*.

9. I requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal *decreto* per le ammissibilità delle *imprese agricole* e delle spese devono sussistere anche alla data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

10. Il *Ministero* eroga il contributo concesso entro i termini di cui all'articolo 10, comma 5, del *decreto*, che decorrono dalla data di ricezione della richiesta di erogazione ovvero di suo completamento.

Art. 8

(Erogazione a titolo di anticipazione del contributo)

1. Le *imprese agricole* possono chiedere a titolo di anticipazione l'erogazione di una quota pari al 50 (cinquanta) per cento del contributo concesso, entro i termini di cui all'articolo 6, comma 1.

2. A tal fine le *imprese agricole* trasmettono ad *Invitalia* all'indirizzo di cui all'articolo 6, comma 1, la richiesta di erogazione dell'anticipazione di cui all'allegato n. 6 e copia della fideiussione o della polizza fideiussoria, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, di valore almeno pari all'anticipo richiesto.

3. L'erogazione dell'anticipazione del contributo è condizionata alle verifiche di cui all'articolo 7, comma 5, da parte di *Invitalia*.



4. La fideiussione o la polizza ha durata fino allo scadere del terzo mese successivo al termine ultimo di ultimazione dell'investimento previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c) del *decreto*.

5. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dal *Ministero* a seguito della erogazione del saldo, della certificazione con esito positivo da parte dello stesso della compiuta realizzazione dell'investimento e dell'assenza di cause o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse. In tal caso, il *Ministero* comunica lo svincolo ai soggetti interessati.

6. La richiesta di svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria è inoltrata dall'*impresa agricola* unitamente alla richiesta di erogazione a saldo di cui all'articolo 7.

Art. 9 *(Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal *decreto*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 8 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

3. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal *Ministero* e da *Invitalia* esclusivamente attraverso *PEC*. I suddetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella *PEC* dei soggetti richiedenti l'agevolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche